

# Nuova Sabatini: termini e modalità di presentazione delle domande

Publicata la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, in tema di **Nuova Sabatini**.

Si ricorda che l'evoluzione normativa a oggi prevede:

<b>Evoluzione normativa</b>	
<b>Rif. normativo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ha previsto la <b>concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti</b></li></ul>
<b>D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• è stata prevista la <b>possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.</b></li></ul>

<b>Evoluzione normativa</b>	
<b>Rif. normativo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno, n 58</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ha previsto il <b>riconoscimento dei contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento</b></li> </ul>
<b>art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ha disposto l'<b>innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) dell'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00</b></li> </ul>
<b>Decreto del MISE, di concerto con il MEF, 22 aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ha definito la <b>disciplina della misura agevolativa per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali</b>, in attuazione delle misure previste dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 3/2015</li> </ul>
<b>circolare della Direzione Generale MIMIT 6 dicembre 2022, n. 410823</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le modalità di attuazione del Decreto 22 aprile 2022 sono state definite con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni</li> </ul>
<b>Decreto 19 gennaio 2024, n. 43 del MIMIT, di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 80, del 5 aprile 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ha definito i <b>requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al D.L. n. 34/2019</b></li> </ul>

Ora la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 integra e modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell'entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento **"Nuova Sabatini Capitalizzazione"**, nonché gli **schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione** che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione.

La circolare definisce, in particolare:

- le **caratteristiche dell'aumento di capitale sociale**,
- nonché le **modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti**, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:
  - **5%** per le micro e piccole imprese;
  - **3,575%** per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle **domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024**.

(MF/ms)

---

**Riforma**

**sanzioni**

# amministrative e tributarie: dall'1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa **riforma delle sanzioni** amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica **mancata dichiarazione di ricavi** o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch'esse per le violazioni commesse dal **prossimo 1° settembre 2024**.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una **dichiarazione infedele** nel modello REDDITI 2021 (relativo all'anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all'anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

- per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al **minimo del 90%** (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 *ante* DLgs. 87/2024);
- per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand'anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i **termini di decadenza** e prima dell'accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 *ante* DLgs. 87/2024).

Trattandosi di **violazione** commessa nello scenario *ante* DLgs. 87/2024:

- per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l'ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della **dichiarazione integrativa** prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-*bis* del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
- per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della **dichiarazione dell'anno** in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-*bis*) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

### **Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento**

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione "intermedia" a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la **violazione è stata commessa**.

Se si sfiora il termine della dichiarazione dell'anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell'esempio esposto applicasse la **riduzione da ravvedimento** sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l'esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal **modello REDDITI 2024** in poi.

<b>Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024</b>	<b>Violazioni commesse dal 1° settembre 2024</b>	<b>Riduzione sanzioni</b>	<b>Ambito applicativo</b>
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione	Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato)	1/10 del minimo	Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato)	1/9 del minimo	Tutte le violazioni

Ravvedimento entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	Ravvedimento entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (invariato)	1/8 del minimo	Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	Ravvedimento oltre l'anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo	Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	-	1/6 del minimo	Tutte le violazioni

-	Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6- <i>bis</i> della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2- <i>bis</i> del DLgs. 218/97)	1/6 del minimo	Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall'Agencia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC	-	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agencia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
-	Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5- <i>quater</i> del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6- <i>bis</i> della L. 212/2000)	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agencia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)

-	Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6- <i>bis</i> della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2- <i>bis</i> del DLgs. 218/97)	1/4 del minimo	Tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione	Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato)	1/10 del minimo	Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)

## Incontro esclusivo dedicato alle aziende Confapi con i vertici di Simest

Nell'ambito della collaborazione tra Confapi e Simest, comunichiamo che il **12 settembre alle ore 18.00 si terrà a Roma sulla terrazza Simest** (Corso Vittorio Emanuele II, 323) un incontro esclusivo per presentare il **Fondo di Venture Capital di Simest**, gestito in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per supportare start-up e PMI innovative nel loro processo di **internazionalizzazione**.

L'incontro, organizzato **in esclusiva per Confapi**, è riservato

ad un gruppo selezionato di 30 aziende che operano sui mercati internazionali e intendono realizzare investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica all'estero. Sarà prevista una presentazione istituzionale di circa un'ora e, a seguire, un aperitivo di networking durante il quale gli imprenditori avranno l'opportunità di chiedere ai vertici di Simest ed ai referenti tecnici presenti maggiori dettagli e approfondimenti, anche rispetto a idee di business targetizzate.

Per maggiore completezza, trovate di seguito alcune ulteriori informazioni sul Fondo.

1. L'azienda italiana può richiedere a Simest una partecipazione (Simest + Fondo di Venture Capital) fino a un massimo del 49% della capitalizzazione complessiva prevista.

2. La partecipazione del Fondo di Venture Capital:

- non può essere superiore al doppio della partecipazione Simest (l'entità della partecipazione del Fondo è stabilita in base alle caratteristiche dei partner e del progetto di investimento);
- non può risultare congiuntamente a Simest superiore alla quota in capo ai partner italiani;
- l'intervento complessivo di Simest-Fvc è realizzato a condizioni di mercato. Per la partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital la remunerazione è pari al tasso BCE + uno spread commisurato alla classe dimensionale dell'impresa.

Per gli investimenti diretti all'estero, alla partecipazione di Simest è possibile affiancare quella del Fondo di Venture Capital.

Ulteriori termini e condizioni della partecipazione del Fondo di Venture Capital sono definiti in fase di strutturazione dell'intervento e seguono le norme previste per la partecipazione diretta di Simest.

Chi fosse interessato a partecipare all'incontro a Roma

scrivere a [comunicazione@confapi.lecco.it](mailto:comunicazione@confapi.lecco.it) indicando il nome dell'azienda e il settore di appartenenza.

---

# **Presidente all'assemblea dell'Abi**

# **Camisa annuale**

Il Presidente Cristian Camisa ha partecipato all'Assemblea dell'Abi-Associazione bancaria italiana che si è tenuta il 9 luglio scorso a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica. Dopo la relazione del Presidente di Abi, Antonio Patuelli, sono intervenuti il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

L'Assemblea è stata l'occasione per fare il punto sull'impegno delle banche in questa fase complessa, sia in Italia che in Europa. Tra i temi trattati lo scenario economico nazionale e globale, le sfide della tecnologia, dell'intelligenza artificiale e dei tassi di interesse. Nel corso dell'incontro è stata comunicata la conferma ufficiale alla presidenza di Antonio Patuelli, al suo sesto mandato.

---

# **Previndapi: un workshop sull'operatività dei fondi pensione**

Previndapi, il fondo pensione per i Dirigenti e i Quadri Superiori della piccola e media industria istituito da Confapi e Federmanager, ha tenuto un workshop sulla previdenza complementare, che ha visto la partecipazione di relatori di riferimento del settore, seguito un dibattito, moderato dal Presidente di Previndapi Claudio Lesca, dal quale sono emersi spunti di riflessione e proposte.

Gli interventi hanno permesso di conoscere gli impatti più rilevanti che la normativa IORP II ha avuto nella gestione dei Fondi Pensione, sia in termini operativi e nella loro "Governance", sia nell'approccio di regolamentazione e controllo da parte dell'Authority, facendo una panoramica sulle previsioni di nuovi interventi nel prossimo futuro per sostenere la crescita della previdenza.

Nello specifico, hanno aperto i lavori il Vice-Presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, e il Direttore generale di Federmanager, Mario Cardoni, introducendo il tema della previdenza complementare.

Si sono poi succeduti interventi di carattere politico e normativo con i contributi dei rappresentanti della Covip, Mariacristina Rossi, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Nicola Mango Dirigente Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario.

Successivamente sono intervenuti rappresentanti di altri due Fondi del sistema Confapi e Federmanager: Fondapi rappresentato dal Direttore Mauro Bichelli e Previndapi rappresentato dal Direttore Oliva Masini, che hanno condiviso il processo di adeguamento alle disposizioni normative.

Hanno partecipato al dibattito il Vice-Presidente nazionale di Federmanager, Walter Quercioli, il Presidente di Mefop Mauro Marè e il Presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello.

---

## **Indagine congiunturale II trimestre 2024**

Ricordiamo, per chi non l'ha ancora compilato, che il centro studi di Confapi Lombardia ha redatto il questionario con l'**indagine congiunturale** relativa al secondo trimestre del 2024.

Come sempre l'obiettivo è indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per le attività delle nostre aziende associate, è un'indagine anonima e si può compilare anche da smartphone **entro lunedì 22 luglio 2024**.

[CLICCA QUI PER COMPILARE L'INDAGINE](#)

---

## **Agenzia delle Entrate: in**

# arrivo le comunicazioni sulle anomalie nelle dichiarazioni Iva 2021

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 29534 pubblicato il 15 luglio, che alcuni soggetti passivi riceveranno le comunicazioni relative ad **anomalie** riscontrate fra i dati della **dichiarazione annuale IVA** relativa al periodo d'imposta **2021** e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche, corrispettivi telematici) e dell'art. 1 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

L'Amministrazione finanziaria fa sapere che le lettere saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo "Cassetto fiscale" o nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Tra le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo e della Guardia di Finanza, si segnalano, in particolare:

- i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d'imposta 2021, relativi alle operazioni **attive imponibili** e a quelle **passive** con applicazione del **reverse charge**;
- la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile);
- l'ammontare di tali operazioni che **non risultano** dalla dichiarazione annuale;
- i dati identificativi dei **clienti** e l'ammontare delle relative operazioni imponibili;
- i dati identificativi dei **fornitori** e l'ammontare delle relative operazioni passive in regime di reverse charge.

Il soggetto passivo (anche per il tramite di un intermediario incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98) ha comunque la

possibilità di richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all'istituto del **ravvedimento** nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.

(MF/ms)

---

## **Radiazioni ottiche naturali: un rischio da trattare nel DVR**

La radiazione solare ultravioletta è un rischio di natura professionale per tutti coloro che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor). Su questo concordano gli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale e nazionale. Il rischio per questi lavoratori è quello di sviluppare patologie fotoindotte, i cui organi bersaglio sono la pelle e gli occhi. La principale patologia fotoindotta è senz'altro il cancro della pelle o melanoma.

I lavori che espongono a **rischio elevato** sono i seguenti:

- Lavorazioni agricolo/forestali
- Floricoltura – Giardinaggio
- Bagnini
- Istruttori di sport all'aperto
- Edilizia e Cantieristica stradale/ferroviaria/navale
- Lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto
- Pesca e Lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori,

attività portuali

- Addetti alle attività di ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali

Poi ci sono altri lavori in cui il rischio è presenta ma a **livello inferiore**:

- Parcheggiatori
- Operatori ecologici/netturbini
- Addetti a lavorazioni all'aperto o in piazzali
- Manutenzioni linee elettriche ed idrauliche esterne
- Rifornimento carburante: stradale/aeroportuale
- Portalettere/ recapito spedizioni
- Polizia municipale / Forze ordine/militari
- Manutenzione piscine

Il rischio deve essere attentamente valutato per adottare accurate misure di prevenzione, alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro e trattati nel DVR.

A novembre 2023 la sovrintendenza sanitaria centrale dell'INAIL ha pubblicato il [documento dal titolo "Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari"](#) che si propone di rappresentare una sorta di "linea guida" condivisa da esperti clinici, medici del lavoro e medici legali al fine di ricondurre l'accertamento del melanoma denunciato quale malattia professionale a univoci criteri di appropriatezza scientifica.

Sul tema si può consultare la sezione relativa alle radiazioni ottiche naturali del Paf ([Portale Agenti Fisici](#)), dove sono presenti numerose informazioni approfondite.

E' stata anche realizzata [una APP](#) che permette di risalire alle misure di prevenzione necessarie per i diversi tipi di lavoro nei diversi comuni d'Italia.

(SN/am)

---

# Istat giugno 2024

Comunichiamo che l'indice Istat di giugno 2024, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,8 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 5,1 %.

(MP/ms)

---

## “Bando SI4.0 2024” per alcune province lombarde

Ha aperto l'8 luglio e scade il 20 settembre 2024 il bando “Sviluppo di Soluzioni Innovative 4.0” edizione 2024, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell'ambito dell'Accordo per la competitività. E' rivolto alle micro, piccole o medie imprese iscritte in una delle Camere di commercio lombarde che prevedono una dotazione finanziaria per il bando, ovvero: **Bergamo, Brescia, Milano, Monza Brianza e Lodi** [clicca qui](#)

Obiettivo dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di **tecnologie digitali 4.0** da parte delle MPMI, grazie a contributi a **fondo perduto fino a 30 mila euro**. L'intensità del contributo pari al **50% delle spese ammissibili**.

Al bando, che stanZIA oltre 4 milioni di euro, sono ammissibili **progetti di sviluppo** (inteso come sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato) **di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 prontamente cantierabili** e che dimostrino il potenziale interesse di

mercato.

Viene posta particolare attenzione ai progetti che apportino **effetti positivi in un'ottica di "doppia transizione" digitale ed ecologica** e ai progetti che apportino miglioramenti per la **Cybersecurity e/o business continuity** nelle aziende e/o utilizzino tecniche di **intelligenza artificiale (AI)**.

ApiTech può supportare le imprese nella valutazione dei progetti che potrebbero accedere al bando e assisterle nella presentazione della domanda. Potete scrivere a [silvia.negri@confapi.lecco.it](mailto:silvia.negri@confapi.lecco.it)

[Cliccando qui](#) è possibile scaricare il bando completo.

(SN/am)